

TI_GERICHTE 35.2001.85 vom 19. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2001.85

FR: TI_GERICHTE 35.2001.85 du 19 septembre 2001

IT: TI_GERICHTE 35.2001.85 del 19 settembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 12

gennaio 2001, l'assicurata è stata sottoposta alla rimozione del materiale d'osteosintesi da parte del dottor _____, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. _). In occasione del consulto del 1° febbraio 2001, il suddetto sanitario ha attestato una capacità lavorativa del 50% a partire dal 12 febbraio 2001 (cfr. doc. _), valutazione ribadita l'8 marzo 2001 (cfr. doc. _: "Visti gli antecedenti sono d'accordo di prolungare la I.L. al 50% per almeno un mese, nonché di continuare l'ergoterapia"). Dal rapporto ispettivo di cui al doc. _, emerge che _____ ha ripreso la propria attività lavorativa nella misura del 70% a decorrere dal 2 aprile 2001 (cfr. doc. _: "Abile nella misura del 70% da oggi, la signora _____ presenza in ufficio regolarmente ogni giorno riducendo l'orario di lavoro in conformità dell'inabilità lavorativa medicalmente attestata"; cfr., pure, doc. _). Il 12 aprile 2001 ha avuto luogo una visita di controllo da parte del dottor _____, spec. FMH in chirurgia ortopedica. In quell'occasione, il medico di circondario dell'_____ ha constatato una forza ridotta di quasi la metà rispetto alla parte destra ed una mobilità del polso sinistro ridotta del 20% circa. Egli ha dichiarato mancare ancora l'assuefazione e l'adattamento, da attendersi comunque entro un periodo di 3/4 mesi (cfr. doc. _). Con scritto del 4 maggio 2001, l'Istituto assicuratore convenuto ha comunicato all'assicurata che, a far tempo dal 7 maggio 2001, avrebbe fatto stato una totale abilità lavorativa (cfr. doc. _). In data

E. 14

maggio 2001, il medico curante, dottor _____, ha certificato la presenza di un'evoluzione tipo Morbo di Sudeck stadio 1-2 ed ha, quindi, attestato un'ulteriore incapacità lavorativa del 70% (cfr. doc. _). Dopo aver interpellato il proprio medico fiduciario (cfr. doc. _), l'_____ ha predisposto l'esecuzione di una scintigrafia ossea trifasica, accertamento - eseguito il 18 giugno 2001 presso il Servizio di medicina nucleare dello _____ - grazie al quale è stato escluso lo sviluppo di un Morbo di Sudeck (cfr. doc. _). Con decisione formale del 28 giugno 2001, l'_____ ha finalmente confermato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 2 luglio 2001 (cfr. doc. _). In data 11 luglio 2001, ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dottor _____. Constatato un netto miglioramento per quel che concerne la forza e la funzionalità a livello dell'estremità superiore sinistra, il medico di circondario ha così descritto gli impedimenti funzionali derivanti dai postumi residuali dell'infortunio del dicembre 1999: " L'assicurata continua a lavorare come impiegata presso la _____, dove attualmente svolge soltanto lavori strettamente d'ufficio. Molto spesso può portare e sollevare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, può spesso portare e sollevare pesi da 5 a 10 kg fino all'altezza

dei fianchi talvolta pesi da 10 fino a 25 kg. Può di rado sollevare e portare pesi da 25 fino a 45 kg fino all'altezza dei fianchi e non può più portare e sollevare pesi oltre i 45 kg.

L'assicurata è in grado di sollevare pesi fino a 5 kg fino all'altezza del petto molto spesso e talvolta oltre i 5 kg. Può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera entità, di rado di media entità ma non più di pesante o molto pesante entità. La posizione fissa e lo spostamento non sono impediti." (cfr. doc. _).

Fra gli atti di causa figura pure un rapporto, datato 14 novembre 2001, del dottor _____, che comunque non contiene alcun nuovo elemento di valutazione (cfr. doc. _). Allo scopo di chiarire il genere di attività che _____ era chiamata a svolgere in qualità di impiegata d'ufficio presso il suo ex datore di lavoro, il TCA - dando così seguito alla richiesta formulata dalla ricorrente (cfr. I, p. 6) - ha interpellato direttamente la _____ e, per la precisione, il suo direttore, _____ (cfr. IX). Queste le indicazioni fornite dal dirigente della summenzionata azienda: " (...). con la presente vi inoltriamo le nostre osservazioni relative alla vostra richiesta del 21 febbraio scorso, in merito alla vertenza che vede opposto l' _____ alla nostra ex dipendente Signora _____ di _____.

1. La Signora _____ ha lavorato presso la nostra azienda _____ dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 in qualità di segretaria, svolgendo le attività elencate nell'allegato mansionario. 2. Oltre all'attività principale di carattere prettamente amministrativo, la nostra ex dipendente eseguiva pure la vendita diretta di vini e distillati presso la nostra _____. Questa funzione poteva comportare l'occasionale sollevamento, prima dell'infortunio al polso destro, di cartoni con un peso compreso fra i 6.8 e 14.8 kg. da consegnare alla clientela privata, la quale raramente acquista più di 1 o 2 cartoni per volta. A questo proposito, precisiamo che la nostra enoteca è stata realizzata in modo da consentire ai clienti di prelevare direttamente i prodotti dagli appositi espositori e di caricarli sui propri veicoli, limitando l'intervento della segretaria alle operazioni d'incasso. Di regola, alla signora _____ veniva richiesto di sollevare unicamente i cartoni di vino acquistati da clienti anziani o handicappati, oppure preparati con delle confezioni speciali. Inoltre, per non ostacolare le operazioni di segretariato e durante i momenti di grande affluenza di clienti, la nostra segretaria, anche per piccole consegne, poteva sempre richiedere il pronto intervento del magazziniere. Precisiamo anche che, sia il rifornimento dell'enoteca, sia le consegne di partite di vino superiori a 2 cartoni, come pure tutti i prelievi dal magazzino principale vengono eseguiti dal magazziniere o da altri collaboratori e mai dalla segretaria. In conclusione, certifichiamo che dopo l'infortunio, con la massima comprensione, abbiamo esonerato la nostra collaboratrice a sollevare pesi superiori a quelli medicalmente esigibili. Il riconoscimento dell'inabilità a sollevare pesi superiori ai 5-10 kg., le è pure stato comunicato per iscritto dalla _____ in data 04.05.2001. 3-4. Escludiamo che la nostra collaboratrice abbia dovuto sollevare, ad eccezione dei classatori, pesi al di sopra dell'orizzontale. 5. Ribadiamo che già prima dell'infortunio e soprattutto dopo lo stesso la Signora _____ ha sempre avuto la facoltà di richiedere l'intervento del magazziniere per eseguire i lavori da lei ritenuti troppo pesanti. Inoltre, durante le assenze del magazziniere, è sempre stato designato un collaboratore che doveva rimanere a sua completa disposizione per trasportare i cartoni di vino. Infine, riteniamo di poter affermare che la Signora _____, in seguito alla lesione del polso causata dall'incidente non professionale avvenuto il 6 dicembre 2000, nonostante il suo buon impegno, ha oggettivamente dimostrato un calo di rendimento." (X). 2.4. Tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la valutazione delle limitazioni funzionali presentate dall'assicurata, enunciata dal dottor _____ - specialista nella materia che

qui interessa - in occasione della visita medica di chiusura dell'11 luglio 2001 (cfr. doc. __, p. 2), possa validamente costituire da supporto probatorio per il presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria). Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dall'apprezzamento espresso dallo specialista consultato dall'_____, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove. Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e

condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d). Nella presente fattispecie le certificazioni del medico curante, il dottor _____ (cfr. doc. _), non hanno il valore probante necessario per vagliare la vertenza. Egli si è infatti sempre limitato a valutare in modo astratto la capacità lavorativa della sua paziente, tralasciando di indicare su quale base e su quali dati oggettivi egli giunga ad attestare una persistente inabilità del 30%. D'altro canto, all'insorgente non possono essere di soccorso neppure i certificati stilati dal dottor _____, nella misura in cui quest'ultimo si è pronunciato a proposito della capacità lavorativa di _____, per l'ultima volta, in occasione del consulto dell'8 marzo 2001 (cfr. doc. _). Lo scrivente TCA considera quindi accertato che, a seguito dei postumi infortunistici residuali interessanti l'estremità superiore sinistra, _____ presenta degli impedimenti unicamente nel sollevare, rispettivamente, nel trasportare pesi di una certa entità, e ciò, in particolare, oltre l'altezza delle spalle (cfr. doc. _).

2.5. Chiarito l'aspetto medico, a questa Corte non rimane, pertanto, che da verificare se l'attività presso la _____ era da ritenere compatibile con le limitazioni accusate da _____. Dalle informazioni raccolte presso il summenzionato ex datore di lavoro, emerge che all'assicurata incombevano prioritariamente, nella sua qualità di impiegata d'ufficio, dei compiti di natura prettamente amministrativa (cfr. X e, soprattutto, X 1). Collateralmente, _____ era pure attiva presso l'_____ della _____, segnatamente in relazione all'attività di vendita di vini e distillati. In questo contesto, essa era chiamata a sollevare dei cartoni pesanti un massimo di 14.8 kg. Nondimeno, secondo quanto dichiarato al TCA dal direttore _____, ciò avveniva soltanto occasionalmente, poiché, da un canto, l'enoteca "... è stata realizzata in modo da consentire ai clienti di prelevare direttamente i prodotti dagli appositi espositori e di caricarli sui propri veicoli, ..." (cfr. X, risposta al quesito n. 2), cosicché l'intervento dell'assicurata era richiesto unicamente in presenza di clienti anziani oppure handicappati, e, d'altro canto, _____ "... anche per piccole consegne, poteva sempre richiedere il pronto intervento del magazziniere" (cfr. X, risposta al quesito n. 2). Fatta eccezione per i classificatori, l'insorgente non doveva sollevare, rispettivamente, trasportare pesi al di sopra dell'orizzontale (cfr. X, risposta ai quesiti n. 3-4). Rispondendo al quesito n. 5, il direttore _____ ha ribadito che, già prima dell'infortunio, la ricorrente "... ha sempre avuto la facoltà di richiedere l'intervento del magazziniere per eseguire i lavori da lei ritenuti troppo pesanti. Inoltre, durante le assenze del magazziniere, è sempre stato designato un collaboratore che doveva rimanere a sua completa disposizione per trasportare i cartoni di vino" (cfr. X, p. 2). Alla luce di quanto precede, occorre concludere che, nonostante i postumi residuali dell'evento traumatico assicurato, _____ era in grado di svolgere anche le mansioni che le erano state assegnate presso l'_____. In effetti - tenuto conto, da un lato, che la necessità di sollevare/trasportare dei pesi si presentava soltanto di tanto in tanto e, dall'altro, che i pesi non dovevano essere sollevati sopra l'altezza del petto - quest'attività "collaterale" era senz'altro conciliabile con le limitazioni funzionali messe in luce dal dottor _____ l'11 luglio 2001 (cfr. doc. _, p. 2: "Molto spesso può portare e sollevare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, può spesso portare e sollevare pesi da 5 a 10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta pesi da 10 fino a 25 kg"). Inoltre la ricorrente poteva sempre contare sull'aiuto del magazziniere, per eseguire quelle mansioni più impegnative (ciò che del resto accadeva già prima del noto incidente della circolazione). In simili condizioni, quando il direttore _____ afferma che, in seguito alla lesione del polso, _____, nonostante il suo buon impegno, ha oggettivamente mostrato un calo di

rendimento, questo preteso "calo di rendimento" non é comunque imputabile alle sequele dell'infortunio del 6 dicembre 1999. In conclusione, il TCA ritiene provato - e si ricorda che, nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320, A. Rumo-Jungo, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung*, Zurigo 1995, p. 338 e G. Scartazzini, *Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale*, Basilea 1991, pag. 63) - che l'assicurata aveva riacquisito la piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall' _____ nella decisione impugnata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.